

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea*  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

## IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione di integrazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, (UE) 1307/2013, (UE) 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 18 del 26 gennaio 2016;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20 dicembre 2016 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 60 del 15 febbraio 2017;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27 novembre 2017 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 3.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 2 del 23 gennaio 2018;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30 gennaio 2018 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 4.0 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 96 del 27 febbraio 2018;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 5.0 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 8 del 3 gennaio 2019;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2019) 9229 final del 16 dicembre 2019 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 7.0 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di governo con Delibera n. 55 del 13 febbraio 2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2020 della Commissione del 6 aprile 2020 recante deroghe al Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione del 16 aprile 2020 relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti;

VISTO il Regolamento 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

VISTO il D.A. n. 01/GAB del 25/01/2016 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale,

nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n° 2586 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.P. Reg. n. 716 del 02/03/2020, con il quale è stato prorogato fino al 15/03/2020 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Dario Cartabellotta;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 12/3/2020, con la quale è stata stabilita senza soluzione di continuità la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati al 17 aprile 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 17/4/2020, con la quale si dispone di differire, senza soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, al 31 maggio 2020;

VISTO il D.P. Reg. n. 1707 del 22/04/2020, con il quale è stato prorogato fino al 31/05/2020 l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al dott. Dario Cartabellotta;

VISTO il DDG n. 117 del 06/02/2020 con il quale è stato conferito al Dr. Maurizio Varagona l'incarico di Dirigente del Servizio 1 "Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica" del Dipartimento regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 483 del 24 dicembre 2019 "approvazione disegno di legge" - "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021". Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1 punto 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario o gestionale e Piano degli indicatori;

VISTE le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno MISURA 11 "Agricoltura Biologica" Sottomisure 11.1 e 11.2 Operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per mantenimento dell'agricoltura biologica" approvate con D.D.G. n. 3005 del 20/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando pubblico 2015 del PSR Sicilia 2014/2020 emanato per la misura 11 "Agricoltura Biologica", prot. n. 32835 del 23/4/2015, per l'apertura dei termini di presentazione delle domande relative alle operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica";

VISTO l'elenco definitivo regionale delle istanze ammesse ed escluse misura 11 "Agricoltura Biologica" Bando 2015 Operazione 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" e successivi avvisi pubblicati sul sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07/05/2015;

CONSIDERATO che sul sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo V.C.M. (verificabilità e controllabilità di misura) l'Autorità di Gestione, di concerto con l'Organismo pagatore AGEA ha configurato gli elementi caratteristici del controllo per le verifiche sulle notifiche di attività biologica di adesione informatica al S.I.B.;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 2644 del 16/10/2019, ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno afferenti ai bandi 2015 e 2016 misura 11 "Agricoltura biologica" Operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura

biologica” viene ammessa una tolleranza massima pari al 3% della SAU violata rispetto a quella totale (presente in domanda ma non riscontrabile nella notifica biologica di riferimento). La superficie richiesta in domanda, non riscontrata nella notifica biologica di riferimento, rientrando nella tolleranza del 3%, non viene considerata sotto impegno e pertanto presa come riferimento per tutta la durata dell'impegno stesso. Le domande di sostegno per le quali la superficie non riscontrata nella notifica biologica di riferimento supera la tolleranza massima del 3% della SAU violata rispetto a quella totale, non sono ammesse;

CONSIDERATO che nelle domande annuali di pagamento, come da elementi di controllo degli impegni previsti nelle schede V.C.M. (verificabilità e controllabilità di misura) viene applicata la riduzione graduale del pagamento del premio laddove vengono riscontrate superfici dichiarate in domanda ma non presenti nella relativa notifica biologica di riferimento;

VISTO il Regolamento UE 1305/2013 articolo 29 – Agricoltura biologica, che al comma 3 riporta testualmente *“Gli impegni assunti nell'ambito della presente disposizione hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Se il sostegno è concesso per la conversione all'agricoltura biologica, gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione. Se il sostegno è concesso per il mantenimento dell'agricoltura biologica, gli Stati membri possono prevederne, nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, la proroga annuale al termine del primo periodo”*. Per i nuovi impegni riguardanti il mantenimento e direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore”;

VISTI l'art. 14 del Reg. UE 807/2014 e il paragrafo 8.2.10.6 del PSR Sicilia 2014/2020 a norma dei quali è consentita una proroga dell'impegno;

CONSIDERATA la necessità di applicare quanto previsto dagli art. 29 del Reg. 1305/2013 e 14 del Reg. UE 807/2014, in relazione all'obiettivo strategico che si intende perseguire del mantenimento nel territorio siciliano di una elevata superficie condotta con il metodo dell'agricoltura biologica per i relativi benefici che si riflettono sulla tutela dell'ambiente e la salute dei consumatori;

CONSIDERATO che anche nel nuovo ciclo di Programmazione 2021/2027, l'Agricoltura biologica continuerà ad assumere un ruolo strategico e di fondamentale importanza nell'ottica di privilegiare metodi di coltivazione compatibili con la salvaguardia dell'ambiente;

CONSIDERATA pertanto l'importanza strategica dell'agricoltura biologica nella tutela ambientale, sia nell'attuale ciclo che in quello della nuova Programmazione, tale da giustificare il prolungamento di due anni della durata degli impegni oltre il quinquennio previsto dal bando 2015 misura 11 “Agricoltura biologica” Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”, seppure nella necessità di dover ricorrere alla rimodulazione finanziaria del Programma a supporto di tale prolungamento, stante che la dotazione finanziaria prevista per la misura 11 è già totalmente impegnata per i bandi già emanati;

CONSIDERATO che allo stato attuale non è possibile conoscere i tempi necessari per il reperimento delle risorse e l'entità delle stesse, a parziale o totale supporto delle richieste economiche delle domande di prosecuzione impegni, né prevedere il possibile ricorso all'applicazione dei criteri di priorità territoriale con la conseguente predisposizione dell'elenco definitivo regionale delle domande ammesse e finanziabili;

CONSIDERATO che il PSR Sicilia 2014/2020 in riferimento alla misura 11 prevede una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della misura stessa, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014/2020, al fine di garantire l'adeguamento al quadro giuridico di programmazione successivo e che se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso;

RITENUTO opportuno, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento UE 1305/2013 articolo 29 – Agricoltura biologica comma 3 e dall'art. 14, comma 2 del Reg. (UE) 807/2014, prolungare di due anni la durata degli impegni previsti dal bando 2015 misura 11 - Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” (quinquennio che scade nel 2020 con le domande annuali di pagamento presentate per l'annualità 2019) per l'importanza strategica dell'agricoltura biologica sia nel ciclo attuale di Programmazione che in quello successivo 2021/2027.

CONSIDERATO che per l'operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” del bando 2015 è stato previsto un impegno quinquennale e pertanto la mancata presentazione informatica della domanda per l'annualità 2020 va ritenuta una scelta facoltativa del beneficiario di non aderire al prolungamento degli impegni assunti e mantenuti con il bando 2015 per il periodo quinquennale da esso previsto;

TENUTO conto che, con la presentazione della domanda per l'annualità 2020, il beneficiario manifesta la volontà di aderire alla prosecuzione degli impegni assunti già con la precedente domanda di sostegno, per ulteriori due anni, rispetto al quinquennio inizialmente previsto, nel pieno adempimento agli obblighi e agli impegni già assunti anche per gli ulteriori due anni di prolungamento relativi alle annualità 2020 e 2021;

CONSIDERATO pertanto che, per quanto compatibile, oltre a quanto previsto e specificato dal presente decreto, dovrà essere osservata ogni condizione contemplata dalle disposizioni attuative già emanate, comprese le modifiche ed integrazioni apportate fino alla data del presente decreto;

VISTA la modifica del PSR Sicilia 2014/2020 ( ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE 1305/2013) approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2018, con la quale viene rimodulato il sostegno da concedere su base annua sotto forma di premio a superficie (€/HA) secondo le tipologie culturali;

VISTO l'allegato 3 del PSR Sicilia 2014/2020 versione 7,0 “Giustificazione economica dei pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR Sicilia 2014/2020” ed il relativo allegato A – Misura 11 “Agricoltura biologica” (art. 29);

RITENUTO OPPORTUNO applicare al sopra citato prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti dal bando 2015 misura 11 Operazione 11.2.1 i livelli dei premi annuali riportati nel suddetto allegato e già applicati alle domande di adesione al bando 2019 per l'operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'Agricoltura biologica”, riferiti a ciascuno dei due anni di prolungamento impegni;

CONSIDERATO che il suddetto prolungamento di due anni, per l'operazione 11.2.1 del bando 2015, rispetto al quinquennio inizialmente previsto, comporta il superamento del periodo di vigenza della normativa relativa al ciclo di programmazione 2014/2020 e può quindi essere applicata alla suddetta operazione la clausola di revisione prevista dal PSR Sicilia 2014/2020 versione 7.0;

CONSIDERATO che tale clausola prevede che se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso;

VISTA la circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 con la quale si stabilisce che i titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel fascicolo aziendale al momento della sottoscrizione delle dichiarazioni rese dall'azienda agricola secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n. 162/2015;

TENUTO CONTO che, nel pieno rispetto della copertura quinquennale del periodo di impegno, alcuni titoli di conduzione previsti dalle disposizioni attuative del bando 2015 misura 11 scadranno comunque nel corso del 2020;

VISTE le Istruzioni Operative di AGEA n. 23 del 9 aprile 2020 aventi per oggetto: “Emergenza sanitaria Covid-19 – Disposizioni per l'anno 2020”;

CONSIDERATO che la suddette Istruzioni Operative, a seguito delle misure restrittive della libera circolazione delle persone e delle limitazioni alle attività economiche adottate dalle Autorità governative nazionali e regionali (correlate allo stato emergenziale sopra citato) ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del DM n. 162/2015, definiscono le procedure a cui attenersi in merito alla regolarizzazione dei titoli di conduzione;

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 con particolare riferimento all'art. 104 che proroga la validità dei documenti di identificazione scaduti o in scadenza alla data del 17 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020;

RITENUTO che, non appena cessata la situazione emergenziale, il titolare della domanda dovrà provvedere tempestivamente all'assolvimento degli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di conduzione e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente nel rispetto della tempistica che sarà resa nota con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura e su quello del PSR Sicilia 2014/2020;

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge;

## **DECRETA**

### Art. 1

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 29 – Agricoltura biologica, comma 3 del Regolamento UE 1305/2013, dall'art. 14 del Reg. UE 807/2014 e dal paragrafo 8.2.10.6 del PSR Sicilia 2014/2020 versione 4, si dispone il prolungamento di due anni della durata degli impegni previsti dal bando 2015 misura 11 Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” (quinquennio che scade nel 2020 con le domande annuali di pagamento presentate nel 2019). Il suddetto prolungamento degli impegni assunti con il bando 2015 di cui sopra si applica a tutto il territorio regionale.

#### Art. 2

L'adesione al prolungamento per due anni degli impegni assunti con il bando 2015 è facoltativa. Pertanto, la mancata presentazione della domanda per l'annualità 2020 viene intesa come rinuncia al proseguimento degli impegni per ulteriori due anni e non comporterà, comunque, il recupero di quanto percepito per l'originario periodo previsto nel bando 2015. Viceversa, la presentazione della domanda per l'annualità 2020 rappresenterà la precisa volontà di aderire al prolungamento di due anni degli impegni già assunti per il quinquennio, con l'obbligo di attenersi a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni attuative del bando 2015 operazione 11.2.1. La presentazione della domanda per l'annualità 2020 comporterà, altresì, l'espressa accettazione della rimodulazione del sostegno prevista al successivo art. 3); Le domande annualità 2020 e 2021 di adesione al suddetto prolungamento vengono considerate a tutti gli effetti domande annuali di pagamento e quindi riconducibili, ai fini della rispettiva ammissibilità, alla superficie che è stata riconosciuta ammissibile nella domanda di sostegno annualità 2015.

#### Art. 3

Tenuto conto della pertinente modifica del PSR Sicilia 2014/2020 (intervenuta ai sensi dell'art. 11 del Reg. UE 1305/2013) approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2018, con la quale viene rimodulato il sostegno da concedere su base annua sotto forma di premio a superficie (€/HA) secondo le tipologie colturali, si applicheranno alle domande che rispetteranno i requisiti di ricevibilità ed ammissibilità previsti, sulla base delle verifiche sia cartacee che informatiche al SIAN, i sotto specificati premi annuali per HA di coltura, conformemente a quanto riportato nell'Allegato 3 “Giustificazione economica dei pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR Sicilia 2014/2020” versione 7.0 per l'operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”:

- ☒ Oleaginose, leguminose da granella ed allo stato fresco: 176;
- ☒ Cereali da granella: 144
- ☒ Foraggere: 168;
- ☒ Colture foraggere con allevamento zootecnico 2 UBA/HA: 357;
- ☒ Pascoli con allevamento zootecnico 2 UBA/HA: 210;
- ☒ Colture ortive: 600;
- ☒ Piante aromatiche officinali: 371;
- ☒ Agrumi: 850;
- ☒ Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio: 603;
- ☒ Frassino da Manna: 499;
- ☒ Fruttiferi: 850;
- ☒ Uva da vino: 850;
- ☒ Olivo: 638

Per le colture arboree non ancora in produzione perché di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto al 50% rispetto a quello della coltura corrispondente sino all'entrata in produzione.

I premi relativi alle colture foraggere ed ai pascoli con allevamento zootecnico sono riferiti ad aziende con un carico di 2 UBA/HA calcolato prendendo in considerazione solamente la SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli. Per evitare eventuali sovra compensazioni, per carichi inferiori i premi saranno calcolati proporzionalmente all'effettivo carico di UBA/HA di SAU aziendale interessata da foraggere e pascoli al netto delle tare.

Qualora la densità di bestiame sia inferiore a 0.4 UBA/HA il metodo di zootecnia biologica dovrà essere applicato senza percepire alcun premio per l'attività di allevamento.

Ai fini della verifica delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle domande di partecipazione al suddetto prolungamento degli impegni ( annualità 2020 e 2021 ) si tiene conto di quanto già previsto dalle disposizioni attuative emanate in riferimento al bando 2015 misura 11 Operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” e successive modifiche ed integrazioni pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura, nonché di quanto contemplato dalle circolari Agea/regionali in merito anche alla tempistica da rispettare per il rilascio informatico delle domande ed alle eventuali disposizioni regionali sulla presentazione cartacea delle stesse presso gli uffici istruttori.

#### Art. 4

Qualora le richieste pervenute e ammissibili dovessero essere superiori alle disponibilità finanziarie, verrà data priorità in ordine di precedenza alle aziende ubicate per almeno il 50% della SAU ammissibile nelle seguenti aree:

Priorità 1) zone Natura 2000 (SIC e ZPS), individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, zone di alto valore naturale inserite nel sistema regionale delle aree naturali protette (parchi, riserve e parchi archeologici);

Priorità 2) aree a rischio di erosione e/o desertificazione, in particolare con erosione superiore a 6 t/ha/anno e/o con sensibilità alla desertificazione classificata fragile o critica;

Priorità 3) aree individuate dalla Regione Siciliana ai sensi della direttiva 91/676/CEE con D.D.G. n. 121 del 24/02/2005 come ZVN (zone vulnerabili ai nitrati);

Priorità 4) aree sensibili definite dal Piano di Tutela delle Acque.

All'interno delle suddette aree prioritarie verrà data precedenza alle aziende che hanno maggiore percentuale di SAU ricadente in tali aree.

Quindi, esaurito il suddetto ordine di priorità e in presenza di eventuali risorse finanziarie residue, si procederà ad ammettere le aziende con meno del 50% della SAU ammissibile ubicata nelle suddette aree seguendo lo stesso ordine di priorità sopraddetto ed infine le aziende totalmente al di fuori delle priorità territoriali.

L'applicazione eventuale dei suddetti criteri di priorità verrà formalizzata con la pubblicazione di un elenco regionale di istanze ammesse e finanziabili.

#### Art. 5

In conformità a quanto previsto dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 23 del 9 aprile 2020, per il periodo strettamente correlato alla situazione emergenziale per il contenimento sanitario del virus Covid-19 ed in deroga alle disposizioni della circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018, al fine di garantire la continuità di conduzione delle superfici agricole fino a piena copertura del periodo di impegno pari al prolungamento di ulteriori due anni rispetto al quinquennio previsto dal bando 2015 per l'operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”, vengono ammesse le modalità procedurali di seguito descritte;

Nell'anno 2020, qualora non sia possibile procedere alla stesura, sottoscrizione e registrazione di atti tra i privati relativi ai titoli di conduzione delle superfici agricole, a causa delle limitazioni indicate in premessa, deve essere presentata al C.A.A. apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per consentire l'aggiornamento del fascicolo aziendale propedeutico alla presentazione delle domande di aiuto.

Si precisa che la dichiarazione sostitutiva deve:

1. essere sottoscritta e presentata separatamente da ciascuna delle parti contraenti. Le due distinte dichiarazioni devono essere accompagnate dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Qualora detto documento sia scaduto o in scadenza alla data del 17 marzo 2020, la validità dello stesso si intende prorogata al 31 agosto 2020, in applicazione dell'art. 104 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

2. contenere la dichiarazione di avvenuto accordo tra le parti per la cessione delle superfici;

3. riportare i seguenti elementi minimi necessariamente coincidenti tra le due dichiarazioni:

- indicazione dei contraenti (nome, cognome, codice fiscale);

- tipologia di cessione (vendita, affitto, ecc.);

- identificazione catastale e superficie trasferita;

- data di inizio conduzione. In caso di cessione temporanea è altresì obbligatoria l'indicazione della data di fine conduzione;

Le suddette dichiarazioni devono essere presentate dalle parti contraenti al CAA presso il quale la parte cessionaria ha conferito mandato, con gli strumenti che lo stesso C.A.A. intenderà attivare e riterrà idonei.

Tali dichiarazioni, al termine del periodo emergenziale, dovranno essere regolarizzate con la presentazione dell'idoneo titolo giuridico di conduzione delle superfici, secondo la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 – allegati compresi, entro i termini che saranno resi noti con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Agricoltura e su quello del PSR Sicilia 2014/2020;

L'ammissibilità all'erogazione degli aiuti relativi alle superfici sarà determinata con riferimento ai titoli di conduzione regolarmente presentati al termine del periodo emergenziale. In mancanza degli stessi non saranno riconosciuti i relativi pagamenti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi per i quali ricorre la necessità di dover garantire la continuità della conduzione delle superfici impegnate nel periodo quinquennale, previsto dal bando 2015 misura 11, fino a piena copertura del prolungamento di ulteriori due anni.

#### Art. 6

Tenuto conto che la dotazione finanziaria della Misura 11 del PSR Sicilia 2014/2020 è totalmente impegnata, l'efficacia e la copertura finanziaria degli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari derivanti dal presente decreto sono subordinate all'approvazione di successive rimodulazioni finanziarie del Programma e/o alla disponibilità della dotazione finanziaria afferente al ciclo di Programmazione 2021/2027, a seguito dell'approvazione del relativo quadro normativo e dei pertinenti regolamenti di transizione.

L'adesione da parte dei beneficiari al prolungamento per due anni degli impegni assunti con il bando 2015 di cui all'art. 2, non determina pertanto alcuna assunzione di impegni da parte della Regione Siciliana, fino all'approvazione di eventuali rimodulazioni finanziarie del Programma o all'approvazione del quadro normativo relativo alla disponibilità della dotazione finanziaria del ciclo di Programmazione 2021/2027.

#### Art. 7

Nel caso in cui, nel corso dell'applicazione del presente decreto, dovessero intervenire modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91, 92, 93, 94, 95 e l'allegato II) del Reg. UE n. 1306/2013 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'aiuto, gli impegni dovranno essere adattati a tali cambiamenti normativi.

Allo stesso modo, considerato che gli impegni assunti si protrarranno oltre il termine del periodo di programmazione 2014/2020, con la sottoscrizione della domanda, i beneficiari si impegnano a garantire l'adeguamento al quadro giuridico relativo al periodo di programmazione successivo ai fini della prosecuzione dell'erogazione dell'aiuto. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

#### Art. 8

In caso di subentro, sia per l'annualità 2020 che per l'annualità 2021, il nuovo beneficiario deve rispettare la continuità dei requisiti di ammissibilità già prescritti dalle disposizioni attuative del bando 2015 misura 11 relativi al quinquennio. Qualora il subentro dovesse verificarsi con la domanda annualità 2020, il mancato rispetto della continuità dei requisiti di ammissibilità da parte del subentrante non comporterà il recupero delle somme erogate a favore del cedente, purché quest'ultimo abbia ottemperato a tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando 2015, fino alla copertura del periodo quinquennale contemplato dal suddetto bando.

Quanto sopra nella considerazione che l'adesione al prolungamento è facoltativa e che pertanto il mantenimento dei requisiti di ammissibilità per l'intero periodo quinquennale da parte del cedente, rappresenta una condizione da dover tutelare a prescindere dagli eventuali mancati adempimenti da parte del subentrante.

In caso di subentro con la domanda 2021, il mancato rispetto della continuità dei requisiti di ammissibilità da parte del subentrante comporterà il recupero di quanto eventualmente erogato a favore del cedente con la domanda annualità 2020.

#### Art. 9

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno Misura 11 "Agricoltura biologica" approvate con D.D.G. n. 3005

del 20/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell'obbligo di pubblicazione online previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, li

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
( Dario Cartabellotta )

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/1993 e ss.mm.